COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

10.

SEDUTA DI MARTEDÌ 30 MARZO 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE GARGANI**

INDICE

PAG.

Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa (2061);

Tassi: Introduzione dell'articolo 582-*bis* del codice penale, in materia di lesioni susseguenti ad atti compiuti per ragioni politiche, razziali o sportive (1967) 75

Gargani Giuseppe, *Presidente* 75, 78

Martucci Alfonso, *Presidente* 79, 80

Gaspari Remo (gruppo DC), *Relatore* 75, 79

De Cinque Germano, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 75, 80

Senese Salvatore (gruppo PDS) 77, 78

La seduta comincia alle 15,15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito della discussione del disegno di legge: Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa (2061); e della proposta di legge Tassi: Introduzione dell'articolo 582-bis del codice penale, in materia di lesioni susseguenti ad atti compiuti per ragioni politiche, razziali o sportive (1967).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa », e della proposta di legge di iniziativa del deputato Tassi: « Introduzione dell'articolo 582-*bis* del codice penale, in materia di lesioni susseguenti ad atti compiuti per ragioni politiche, razziali o sportive ».

Ricordo che nella seduta del 18 febbraio era stata chiusa la discussione sulle linee generali e che la Commissione, su proposta del relatore, aveva adottato come testo base per la discussione degli articoli il disegno di legge n. 2061.

REMO GASPARI, *Relatore*. In sede di replica, non penso di dover aggiungere altro sulle ragioni che hanno indotto il Governo a presentare il disegno di legge né sulle osservazioni ad esso mosse dai colleghi nel corso della discussione sulle linee generali.

Ricorderò soltanto che, a mio parere, il punto nodale del provvedimento è rappresentato dall'articolo 2 ed in particolare dalla possibilità di accogliere un emendamento interamente sostitutivo fondato sulla convinzione che non sia opponibile l'osservazione secondo cui, essendo la materia disciplinata da un accordo internazionale, su di essa non si possa legiferare. L'accordo in questione disciplina un impegno a carattere nazionale sul quale intendiamo operare non certo per lederlo, quanto per inasprire la portata delle disposizioni che regolano la materia. In un certo qual modo il nostro intento legislativo rappresenta un *quid pluris* che non interferisce con l'accordo internazionale. Rientra perciò nella piena disponibilità del legislatore la facoltà di agire con maggiore precisione ed efficacia a protezione del bene, nella fattispecie rappresentato dalla tematica dell'accordo internazionale.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo, nel ringraziare ancora una volta il relatore per le sue puntuali osservazioni nonché tutti i colleghi intervenuti nella discussione sulle linee generali, si riporta a quanto illustrato nella relazione che accompagna il disegno di legge di cui sollecita la rapida approvazione per le ragioni già più volte esposte.

PRESIDENTE. Avverto che la I Commissione, in data 10 marzo 1993, ha adottato la seguente decisione:

« PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge n. 2061 e

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di legge n. 1967 nei limiti in cui con il primo non contrasti.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2061.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

(Disposizioni di prevenzione).

1. Al primo comma dell'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, dopo il n. 2) sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis)* debba ritenersi che facciano parte di associazioni, movimenti o gruppi che esaltano, minacciano o usano la violenza finalizzata alla discriminazione o all'odio etnico, nazionale, razziale o religioso;

2-*ter)* in pubbliche riunioni compiano manifestazioni esteriori od ostentino emblemi o simboli propri o usuali di associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i loro scopi quello di incitare alla violenza, alla discriminazione o all'odio per motivi etnici, nazionali, razziali o religiosi; ».

2. Le disposizioni dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano anche nei confronti di coloro che si rechino nei luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche con emblemi o simboli propri o usuali di associazioni, movimenti o gruppi indicati all'articolo 18, primo comma, n. 2-*bis)*, della legge 22 maggio 1975, n. 152, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

3. Nel caso di persone denunciate o condannate per il reato previsto dall'articolo 2 o per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 della presente legge o per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, nonché di persone sottoposte a misure di prevenzione perché ritenute dedite alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica, ovvero per i motivi di cui all'articolo 18, primo comma, numeri 2-*bis)* e 2-*ter)*, della legge 22 maggio 1975, n. 152, introdotti dal comma 1 del presente articolo, il divieto di accesso disposto a norma dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, conserva efficacia per un periodo di cinque anni, salvo che venga emesso provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento o provvedimento di revoca della misura di prevenzione, ovvero se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 1.

1. 6.

Maceratini, Anedda, Trantino.

All'articolo 1, al comma 2-bis, *sopprimere le parole* debba ritenersi che.

1. 3.

Taradash.

All'articolo 1, al comma 1, lettera 2-bis, *sostituire le parole* debba ritenersi che facciano parte, *con le seguenti* a seguito di atti obbiettivamente rilevanti emerga con sicurezza che facciano parte.

1. 7.

Maceratini, Anedda, Trantino.

All'articolo 1, al comma 1, lettera 2-bis, *sostituire le parole* etnico, nazionale, razziale, o religiosi, *con le seguenti* tra persone, popoli, nazioni.

1. 1.

Anedda.

All'articolo 1, al comma 1, lettera 2-bis, *dopo la parola* religioso, *aggiungere le seguenti* fra le classi sociali.

1. 8.

Maceratini, Anedda, Trantino.

All'articolo 1, sopprimere il comma 2-ter.

1. 4.

Taradash.

All'articolo 1, al comma 2-ter *sopprimere le paorle* per motivi etnici, nazionali, razziali o religiosi.

1. 2.

Anedda.

All'articolo 1, al comma 2-ter, *dopo le parole* o religiosi, *aggiungere le seguenti* o di lotta di classe.

1. 10.

Maceratini, Anedda, Trantino.

All'articolo 1, al comma 3, sostituire le parole per un periodo di cinque anni, *con le seguenti* per un periodo di tre anni.

1. 9.

Maceratini, Anedda, Trantino.

All'articolo 1, dopo il terzo comma, aggiungere i seguenti:

4. Nelle stesse ipotesi di cui al comma precedente le persone denunciate, condannate o sottoposte a misure di prevenzione, sino a quando la pena non sia stata espiata oppure sia intervenuta sentenza definitiva di proscioglimento oppure siano state revocate le misure di prevenzione, non possono promuovere lo svolgimento di una riunione in luogo pubblico.

5. A tal fine il questore, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, impedisce, per ragioni di moralità pubblica, lo svolgimento della riunione per la quale sia stato presentato avviso alla questura.

6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

1. 5.

Modigliani.

SALVATORE SENESE. Signor presidente, il gruppo del PDS ritiene che la Commissione debba riflettere accuratamente prima di passare alla votazione dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti. Siamo convinti, infatti, che non sia necessario prevedere nuove norme di prevenzione e che sia perciò sufficiente ricondurre le ipotesi di cui al comma 1 nell'ambito delle disposizioni della legge n. 654 del 1975, attuativa della convenzione internazionale contro il razzismo.

Se il presidente lo consente, ci faremo carico di presentare ulteriori emendamenti all'articolo 1 miranti a modificare l'articolo 3 della citata legge n. 654 del 1975. Come tutti sanno, l'articolo 18 della legge n. 152 del 1975 reca misure di prevenzione le quali, ancora una volta, si basano su elementi di *semiplena probatio* che si concretizzano in espressioni del tipo « deve ritenersi che ». A nostro avviso, invece, è molto più semplice affrontare decisamente il tema dell'appartenenza alle associazioni razziste e dei comportamenti verificati, in omaggio ad un principio di salvaguardia dei beni presi in considerazione attraverso una corretta normativa penale.

Vi è inoltre da rilevare che, nell'ambito dei fini perseguiti dalle associazioni,

la semplice discriminazione razziale o etnica sembra insufficiente a individuare le forme di intolleranza che in qualche modo stanno all'origine degli episodi cui si intende reagire. Consideriamo quindi, più producente utilizzare, dopo averla opportunamente corretta, la formulazione della legge n. 654. A questo scopo, suggeriamo con un apposito emendamento di inserire il termine « religioso », là dove l'articolo 3 dispone che: « chi incita in qualsiasi modo alla discriminazione, o incita a commettere o commette atti di violenza o di provocazione alla violenza, nei confronti di persone perché appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico o razziale », visto che anche un gruppo religioso può essere fatto oggetto di intolleranza con caratteri e pericolosità non dissimili da quelli propri dell'intolleranza verso un gruppo etnico. Occorrerebbe, inoltre, aggiungere l'espressione « ovvero un gruppo identificato in base a situazioni o qualità personali dei suoi componenti ». Si pensi, ad esempio, alle manifestazioni di intolleranza nei confronti di determinate categorie – quali gli omosessuali o altre del genere – che hanno dato luogo ad episodi di pari pericolosità ed allarme sociale.

L'allargamento della fattispecie da noi proposto risponde sostanzialmente al principio ispiratore della legislazione antirazziale, cioè alla volontà di reprimere qualsiasi attentato alla dignità umana commesso in nome di una pretesa differenziazione peggiorativa del soggetto in relazione alla sua appartenenza a un determinato gruppo che esprime qualità o comunque caratteristiche assolutamente irrilevanti ai fini dell'articolo 3 della Costituzione. La formulazione del nostro emendamento riprende in una certa misura quella dell'articolo 5 dello statuto dei lavoratori che vieta di dare comunque rilevanza giuridica a qualità personali non rilevanti ai fini di cui si tratta. Nel caso oggetto della discussione, lo scopo è quello di perseguire qualsiasi atteggiamento di avversione per un soggetto identificato in base a qualità personali o di gruppo comunque definite, perciò non soltanto etniche e razziali e religiose, come pure – lo ribadisco – bisogna specificare.

PRESIDENTE. Onorevole Senese, come lei certamente ricorderà, nella seduta del 18 febbraio avevamo fissato un termine – ormai scaduto – per la presentazione degli emendamenti allo scopo di ordinare al meglio i nostri lavori. Prendo comunque atto che lei presenta ulteriori emendamenti.

SALVATORE SENESE. La ringrazio, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, sostituire il comma 1, con il seguente:

L'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 è modificato come segue:

al primo comma, lettera *b)*, dopo la parola: razziale e prima del punto, sono aggiunte le seguenti: religioso o identificato in base a situazioni o qualità personali dei suoi componenti. La pena è aumentata se il fatto è commesso col mezzo della stampa o con altro mezzo di comunicazione di massa ovvero in pubbliche riunioni;

al secondo comma, dopo la parola: associazione, sono aggiunte le seguenti: gruppo o movimento, e la parola: razziale, è sostituita con le seguenti: di cui al comma precedente. In fine è aggiunto il seguente periodo: Quando l'associazione ha tra i propri scopi quello d'incitare all'uso della violenza finalizzata alla discriminazione di cui al primo comma la pena è aumentata;

al terzo comma, è aggiunto il seguente periodo: Alla stessa pena diminuita di un terzo soggiace chi in pubbli-

che riunioni compia manifestazioni esteriori o ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle associazioni, gruppi o movimenti di cui ai commi precedenti;

conseguentemente al comma 2, le parole da all'articolo 18, *sino alla fine, sono sostituite dalle seguenti* al comma che precede.

1. 11.

Senese, Colaianni.

Avverto altresì che sono stati presentati ulteriori emendamenti riferiti ad altri articoli del disegno di legge dei quali darò lettura al momento della discussione sui relativi articoli.

Per consentire al relatore ed al Governo di esaminare gli ulteriori emendamenti presentati, sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 15,30, è ripresa alle 16,05.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFONSO MARTUCCI

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso presentati.

REMO GASPARI, *Relatore*. Signor presidente, gli emendamenti oggi presentati dal gruppo del PDS si muovono in un'ottica diversa da quella di tutti gli altri che – tranne gli emendamenti Modigliani 2.4 e 2.5 – non incidono sulla sostanza del disegno di legge il cui scopo è quello di sistematizzare e completare la disciplina in materia di misure antirazziali attraverso un provvedimento autonomo.

Gli emendamenti del gruppo del PDS invece mirano, anziché ad evitare un eccesso di norme, a modificare il preesistente testo della legge n. 654 del 1975. In effetti, il Parlamento spesso tende a sovrapporre disposizioni diverse – ancorché sulla stessa materia – al punto da renderne complessa la ricerca e quindi l'applicazione. In linea di principio, condivido l'intenzione di predisporre una legislazione capace di evitare questo inconveniente, occorre però valutare con attenzione due aspetti particolari del problema. Il primo è quello di limitare la discrezionalità del magistrato che scaturisce da formule tanto generiche da aprire per il giudicante uno spazio di convincimento e di azione spesso immenso. Di tale condivisibile preoccupazione si fanno comunque carico numerosi emendamenti.

Per converso, questa impostazione del problema amplia la sfera d'azione della normativa estendendola a casi diversi da quelli rigidamente indicati nel disegno di legge al nostro esame. Occorrerà dunque verificare se, correggendo un difetto, non si corra il rischio di introdurne altri attraverso un precetto legislativo che avrebbe una sfera indistinta di applicazione. Personalmente però non mi sento di rigettare questa impostazione ed avverto quindi la necessità di approfondire l'argomento in maniera adeguata per non commettere errori.

Inoltre, la materia sulla quale ci accingiamo a intervenire, poiché consta anche di una parte applicativa affidata alla polizia, è anche di competenza del Ministero dell'interno. È opportuno, quindi, che al momento di decidere un rappresentante di tale ministero venga qui ad esporre la sua opinione affinché la Commissione disponga di un quadro completo della posizione del Governo.

Chiedo, pertanto, che la discussione venga aggiornata, anche se a breve, allo scopo di approfondire gli aspetti che ho testé ricordato. Non dimentichiamo, inoltre, che il disegno di legge è stato presentato dietro la spinta di alcuni avvenimenti, interni ed internazionali, che hanno suscitato forti preoccupazioni. Dobbiamo perciò stare attenti a legiferare in maniera corretta per evitare che vengano approvate norme incapaci, all'atto

pratico, di conseguire quegli scopi per i quali sono nate e che hanno anche indotto la creazione di gruppi informali di lavoro all'interno del Parlamento che hanno approfondito compiutamente una materia tanto delicata quanto importante.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Anche il Governo ritiene che sia necessario riflettere compiutamente sugli emendamenti oggi presentati.

PRESIDENTE. Vista la richiesta testé avanzata dal relatore, condivisa dal rappresentante del Governo, il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

La seduta termine alle 16,15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 1° aprile 1993.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

STC11-2LG-10
Lire 500